



IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

| | |
|------------------------------|--------------|
| dott. Carlomaria GARBELLOTTI | Presidente |
| dott. Giuseppe COLAZINGARI | Giudice |
| dott. Paolo DE PAOLA | Giudice rel. |

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18.11.2008,

sentito il relatore,

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento iscritto al n. 570 R.G. anno 2008, avente ad

OGGETTO

Opposizione allo stato passivo fallimentare

PROMOSSO DALLA RICORRENTE

██████████, in persona del legale rappresentante *pro tempore* ██████████
██████████, corrente in ██████████ rappresentata e difesa dall'avv. ██████████
██████████ e dall'avv. ██████████ del Foro di Aosta ed
elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Aosta - ██████████
██████████ in virtù di delega a margine dell'istanza ex art. 93 L.F. di ammissione di credito
al passivo del Fallimento Impreval s.r.l.

NEI CONFRONTI DEL RESISTENTE

FALLIMENTO IMPREVAL S.R.L. (N. 10/07 DEL TRIBUNALE DI AOSTA), in
persona del curatore dott. Massimiliano Basilio, elettivamente domiciliato in
Saint Christophe (AO) - loc. Grande Charrière n. 46, presso lo studio dell'avv.

Ora
3608/08.
Rep. 1066/08
17303

Dario Matar Sahd, che lo rappresenta e difende in virtù di delega a margine della memoria difensiva depositata il 22.5.2008, in virtù di autorizzazione del giudice delegato (con decreto del 16.5.2008 depositato il 17.5.2008) e del comitato dei creditori (docc. 1 e 2)

VISTI gli atti di causa;

VISTA l'istanza ex art. 93 L.F. di ammissione di credito al passivo del Fallimento Impreval s.r.l. (doc. 5 della produzione della parte ricorrente), con cui la società [REDACTED] ha chiesto l'ammissione per l'importo di "Euro 209.792,04 in mera sorte capitale, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali maturati e maturandi sulla somma così rivalutata dal dì del dovuto e sino all'effettivo saldo; a titolo risarcitorio";

VISTO il progetto di stato passivo del curatore depositato il 3.1.2008, contenente la proposta di esclusione del credito vantato dalla società [REDACTED] "in quanto contestato e privo dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità" (doc. 19 della produzione della parte ricorrente depositato il 20.10.2008);

VISTA la missiva datata 3.3.2008 con cui il curatore fallimentare ha informato la società [REDACTED] che il giudice delegato, con decreto del giorno 8.2.2008, aveva dichiarato esecutivo lo stato passivo, con esclusione del credito della predetta società "in quanto contestato e privo dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità" (cfr. doc. 6 della produzione della parte ricorrente);

VISTO il ricorso ai sensi degli artt. 98 e 99 L.F. depositato il 2.4.2008, con cui la società [REDACTED] ha chiesto all'intestato Tribunale, previa assunzione dei "provvedimenti meglio ritenuti (anche di sospensione del presente giudizio per pregiudizialità, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civi.)", di "ammettersi (eventualmente con riserva) al passivo del

M

fallimento il credito di Euro 209.792,04, in mera sorte capitale, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali maturati e maturandi sulla somma così rivalutata dal dovuto al saldo”, con “vittoria di spese di lite”, formulando poi una serie di istanze istruttorie;

VISTA la memoria difensiva depositata il 22.5.2008, con la quale il Fallimento Impreval s.r.l. ha chiesto di “*respingere l’opposizione siccome infondata. Spese, diritti ed onorari di lite reclamati?*”;

CONSIDERATE le argomentazioni difensive delle parti;

VISTE le memorie autorizzate depositate dalle parti in corso di causa;

CONSIDERATO che, con provvedimento del 24.9.2008 emesso a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 23.9.2008, il Tribunale ha rigettato l’istanza di sospensione avanzata ai sensi dell’art. 295 c.p.c., disponendo tra l’altro la produzione di copia del progetto di stato passivo predisposto dal curatore ai sensi dell’art. 95 L.F. e delle eventuali osservazioni presentate dall’istante ai sensi della medesima norma;

VISTA la documentazione prodotta;

CONSIDERATO che l’istante non risulta aver presentato osservazioni al progetto di stato passivo predisposto dal curatore;

SENTITE le parti, da ultimo, all’udienza del 18.11.2008, nel corso della quale:

a) la difesa della ricorrente ha insistito per l’accoglimento delle proprie istanze anche istruttorie, deducendo che alla mancata presentazione di osservazioni al progetto di stato passivo non si può attribuire il significato di acquiescenza (sia per il dato letterale degli artt. 95 e 96 L.F. sia per l’orientamento dottrinale espresso sul punto) e non accettando il contraddittorio sui domande ed eccezioni nuove di controparte;

b) la difesa del Fallimento Impreval s.r.l. ha formalizzato le seguenti conclusioni:

“Piacca al Tribunale Ill.mo così pronunciare,

in principalità: dichiarare inammissibile l'opposizione siccome proposta senza che le ragioni della stessa fossero state previamente portate all'attenzione del curatore e del G.D. sotto forma di osservazioni al progetto di stato passivo predisposto dal curatore e depositato il 3.1.2008, in ossequio al disposto di cui all'art. 95 L.F.;

in subordine: respingere l'opposizione siccome infondata, risultando sfornita di prova la pretesa creditoria allegata dalla società [REDACTED]

Spese, diritti ed onorari di lite reclamati?”;

RITENUTA la ritualità delle conclusioni rassegnate dalla difesa del Fallimento Impreval s.r.l. all'udienza del 18.11.2008, in quanto formulate in conseguenza di quanto emerso a seguito del provvedimento del Tribunale del 24.9.2008 volto ad accertare la presentazione di osservazioni al progetto di stato passivo predisposto dal curatore;

RITENUTA l'inammissibilità dell'opposizione proposta dalla società [REDACTED] r.l., in quanto:

a) l'istante non ha presentato osservazioni al progetto di stato passivo predisposto dal curatore, nel quale è stata proposta l'esclusione del credito vantato dalla predetta società sulla scorta delle medesime argomentazioni poste a base dell'esclusione deliberata dal giudice delegato in sede di formazione dello stato passivo definitivo;

b) la previsione normativa disciplinante specificamente la presentazione di osservazioni al progetto di stato passivo predisposto dal curatore risponde evidentemente alla finalità di definire nell'ambito del procedimento svolgentesi

W

innanzi al giudice delegato tutte le questioni concernenti le istanze di ammissione, anche per scopi di deflazione dei successivi giudizi di opposizione;

c) in tale contesto, in base ad un'interpretazione sistematica della novella in materia di legge fallimentare, alla mancata presentazione di osservazioni al progetto di stato passivo predisposto dal curatore non può che attribuirsi una valenza di acquiescenza rispetto alle proposte del curatore medesimo ivi contenute;

d) tale acquiescenza determina, qualora le proposte del curatore siano (come nel caso di specie) recepite dal giudice delegato in sede di formazione dello stato passivo definitivo, l'inammissibilità dell'opposizione ai sensi degli artt. 98 e 99 L.F.;

e) nella fattispecie in esame, inoltre, in sede di ricorso ai sensi degli artt. 98 e 99 L.F. non sono state dedotte, a supporto della richiesta di ammissione, argomentazioni di merito concernenti situazioni sopravvenute rispetto all'istanza di ammissione presentata ai sensi dell'art. 93 L.F.;

RITENUTO che la declaratoria di inammissibilità precluda qualsiasi ulteriore valutazione di merito, rendendo ultronea qualsiasi ulteriore attività processuale anche a carattere istruttorio (con la conseguenza che sono da disattendere le istanze istruttorie avanzate in causa);

RITENUTO che, in applicazione del generale principio della soccombenza, la parte opponente vada condannata a rimborsare alla controparte le spese processuali del presente giudizio, spese che si liquidano come in dispositivo tenuto della natura e del valore della controversia nonché dell'attività svolta;

P.Q.M.

Il Tribunale, disattesa e respinta ogni altra e contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:



DICHIARA

l'inammissibilità dell'opposizione proposta dalla società [REDACTED]

CONDANNA

la società [REDACTED] (in persona del legale rappresentante *pro tempore*) a rimborsare al Fallimento Impreval s.r.l. (in persona del curatore) le spese processuali del presente giudizio, spese che si liquidano complessivamente in euro [REDACTED] (di cui euro [REDACTED] per diritti, euro [REDACTED] per onorari ed euro [REDACTED] per spese generali) oltre accessori di legge.

Manda alla cancelleria per gli incumbenti di rito.